



# COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### **Deliberazione Consiglio Comunale/0000001 / 2011**

Oggetto: MODIFICA ART. 9 DELLA CONVENZIONE REP. N. 4141 DEL 04.06.2009  
"DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DEGLI ALLOGGI – PEC ZONA C3 – VIA  
GALLARATE – CASCINA PAOLONE



# COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Considerato** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 13.09.2007 veniva approvato il PEC Zona C3 "Cascina Paolone" per la realizzazione di intervento di edilizia residenziale in via Gallarate sui terreni distinti al NCT al foglio 40 mappali 152 - 421 - 674 - 143 - 675 - 429 - 125 - 164 - 149 - 153 e il relativo schema di convenzione.

**Vista** la Convenzione rep. n. 4028 del 29.07.2008 a firma del Dott. Gianni Lessona, Segretario Generale del Comune di Oleggio, registrata a Novara il 05.08.2008 prot. n. 353 serie I;

**Vista** la deliberazione di C.C. n. 14 del 21.04.2009 con la quale veniva approvata la variante al PEC Zona C3 in via Gallarate - "Cascina Paolone".

**Vista** la Convenzione rep. n. 4141 in data 04.06.2009 per la Determinazione del prezzo di vendita di alloggi da realizzare tramite interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui all'art. 18 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380. Categoria : Nuove Costruzioni.

**Vista** la richiesta della società BERTELLI COSTRUZIONI SPA in data 18.02.2011 prot. n. 4481 con la quale si chiede la modifica dell'art. 9 della Convenzione rep. n. 4141 del 04.06.2009 "Determinazione e revisione del canone di locazione" sostituendolo con il testo proposto:

""Art. 9 - Determinazione e revisione del canone di locazione.

Il canone di locazione di ciascuna unità immobiliare convenzionata e' determinato in misura non superiore al 3,85% (tre virgola ottantacinque per cento) del prezzo di cessione dell'unita' immobiliare a cui si riferisce, come stabilito ai sensi dell'articolo 7.

Il canone di locazione, determinato nei modi di cui sopra, può essere revisionato applicando al prezzo massimo di cessione di cui all'articolo 7 (revisionato nei modi e termini di cui all'articolo 8) l'aliquota di cui al 1° comma - il 3,85% (tre virgola ottantacinque per cento) .

Il canone di locazione non potrà comunque essere superiore a quello stabilito ai sensi delle norme di disciplina della locazione di immobili urbani.""

Le parti, come sopra rappresentate, precisano che restano inalterati tutti gli altri patti e le altre condizioni contenuti nella sopra citata convenzione.

- Si precisa che tutte le spese derivanti dalla presente deliberazione restano a carico dei proponenti.
  - Vista la bozza della modifica dell'art. 9 della convenzione rep 4141 del 04.06.2009 predisposta dal notaio Pedrazzoli di Novara che allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
  - Ritenuto il medesimo meritevole di approvazione;
  - Sentita la Commissione Permanente Lavori Pubblici, Ambiente, Urbanistica, in data 21.02.2011;
  - visto il parere del Dirigente dell'Area Tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 per quanto attiene la regolarità tecnica;
  - visto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. LGS. 267/00 per quanto attiene la regolarità contabile;
  - visto il parere del Segretario Generale all'adozione del provvedimento sotto il profilo di legittimità, richiesto nella seduta odierna;
- con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

presenti: n. 17

astenuiti: n. ==

votanti: n. 17

voti favorevoli: n. 17

voti contrari: n.==

## DELIBERA

- I. Di accogliere favorevolmente la proposta della Spett.le Società BERTELLI COSTRUZIONI SPA di effettuare la modifica all'art. 9 della convenzione stipulata con il Comune di Oleggio rep. n. 4141 del



# COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

04.06.2009 per la "Determinazione del prezzo di vendita degli alloggi" secondo quanto esposto in premessa, e pertanto di sostituire il testo dell'art. 9 con il seguente:

""Art. 9 - Determinazione e revisione del canone di locazione.

Il canone di locazione di ciascuna unità immobiliare convenzionata e' determinato in misura non superiore al 3,85% (tre virgola ottantacinque per cento) del prezzo di cessione dell'unita' immobiliare a cui si riferisce, come stabilito ai sensi dell'articolo 7.

Il canone di locazione, determinato nei modi di cui sopra, può essere revisionato applicando al prezzo massimo di cessione di cui all'articolo 7 (revisionato nei modi e termini di cui all'articolo 8) l'aliquota di cui al 1° comma - il 3,85% (tre virgola ottantacinque per cento) .

Il canone di locazione non potrà comunque essere superiore a quello stabilito ai sensi delle norme di disciplina della locazione di immobili urbani.""

Le parti, come sopra rappresentate, precisano che restano inalterati tutti gli altri patti e le altre condizioni contenuti nella sopra citata convenzione.

2. di approvare la bozza della modifica dell'art. 9 della convenzione rep 4141 del 04.06.2009 predisposta dal notaio Pedrazzoli di Novara che allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che tutte le spese derivanti dalla presente deliberazione sono a carico dei proponenti.
4. Di dare atto che tutti gli adempimenti connessi all'attuazione della presente deliberazione saranno effettuati dal Dirigente dell'Area Tecnica - Servizio Pianificazione Urbanistica, ivi compresa la sottoscrizione dell'atto.
5. Di incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni seguite per perfezionare la presente deliberazione da ritenersi parte integrante della medesima, depositato agli atti d'ufficio unitamente alla trascrizione integrale della registrazione magnetica, come previsto dall'art. 14 del Regolamento disciplinare il funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale.

Successivamente,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

presenti: n.17  
astenuti: n. ==  
votanti: n. 17  
voti favorevoli: n.17  
voti contrari: n.==

## DELIBERA

Di dichiarare Immediatamente eseguibile la presente deliberazione.



# COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

*Area Tecnica – Servizio Pianificazione Urbanistica*

**Ufficio Sportello unico per l'edilizia**

Tel. 0321/969808 fax. 0321/969855 –

[urbanistica@comune.oleggio.no.it](mailto:urbanistica@comune.oleggio.no.it) - [www.comune.oleggio.no.it](http://www.comune.oleggio.no.it)

**Oggetto: MODIFICA ART. 9 DELLA CONVENZIONE REP. N. 4141 DEL 04.06.2009  
“DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DEGLI ALLOGGI – PEC ZONA C3  
– VIA GALLARATE – CASCINA PAOLONE**

Il sottoscritto *Ing. Giuseppe Scaramozzino*

**Dirigente dell'Area Tecnica.**

Esprime parere **favorevole** all'adozione del presente provvedimento in ordine alla **regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 49 del D. LGS. 267/00 e s.m.i.

OLEGGIO, li **25 FEB. 2011**



Il Dirigente  
Scaramozzino ing. Giuseppe

Il sottoscritto Rag. Flavia Petrachi

Titolare di Posizione Organizzativa presso il Servizio *BILANCIO ED ECONOMATO*

Esprime parere *favorevole*.....all'adozione del presente provvedimento in ordine alla **regolarità contabile**, ai sensi dell'art. 49 del D. LGS. 267/00 e s.m.i.

OLEGGIO, li *28 2 2011*



Il titolare di posizione organizzativa

La sottoscritta Dott.ssa Renata Gloria RATEL Segretario Generale, esprime parere **favorevole** sotto il profilo di legittimità all'adozione del presente provvedimento in quanto richiesto dal consesso nell'adunanza del 7 MAR 2011

OLEGGIO, li ~~25 FEB. 2011~~ @ **7 MAR 2011**

IL SEGRETARIO GENERALE



Responsabile: *Mossina Carla*  
[mossina.carla@comune.oleggio.no.it](mailto:mossina.carla@comune.oleggio.no.it)  
Sue: CM/cm  
Filename:



# COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
MASSIMO MARCASSA



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.SSA RENATA GLORIA RATEL

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 1.0.MAR.2011 e così per giorni **15** consecutivi.

Oleggio, li 1.0.MAR.2011



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.SSA RENATA GLORIA RATEL

Per l'esecuzione:

2 0 MAR. 2011

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ..... ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

IL SEGRETARIO GENERALE



N.            REPERTORIO

N.            RACCOLTA

## MODIFICA DI CONVENZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici ed il giorno

in Novara e nel mio studio al piano terreno della casa sita in via Biglieri n. 8  
avanti a me, dottor Paolo Pedrazzoli, Notaio in Novara, iscritto presso il  
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale  
Monferrato sono personalmente comparsi i signori:

- **SCARAMOZZINO** Ing. Giuseppe nato a San Lorenzo (RC) il 19.09.1961,  
domiciliato per la carica in Oleggio

il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in rappresentanza del  
**COMUNE DI OLEGGIO** - Codice Fiscale N.: 00165200031 - nella sua  
qualità di Dirigente dell'Area Tecnica, in virtu' di nomina del Sindaco di  
detto Comune con provvedimento n. 48 in data 21.12.2009, che in copia  
autentica, omessane la lettura per espressa dispensa delle parti al presente  
atto si allega sotto la lettera "A",

autorizzato in forza di deliberazione assunta dal Consiglio Comunale

in data    deliberazione N.

esecutiva ai sensi di legge - che in copia autentica, omessane la lettura per  
espressa dispensa delle parti al presente atto si allega sotto la lettera "B";

- **MARINO** avvocato **Giovanni** nato a Catania il 4 agosto 1943 residente a  
Moniga del Garda, Via Castello, Traversa I° N. 8

il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in rappresentanza nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato della societa' "**BERTELLI COSTRUZIONI S.P.A.**" con sede in Castelvovati, Via degli Artigiani N. 8, capitale sociale Euro 1.800.000,00 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia: 01590270987, Numero di iscrizione al REA della Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Brescia: BS-325867, tale nominato con verbale di Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 29 Dicembre 2009 ed in forza dei poteri al medesimo conferiti dal Consiglio di Amministrazione con verbale in data 29 Dicembre 2009; detti verbali in estratti autenticati da me Notaio in data 11 Gennaio 2010 rispettivamente al N. 62307 di Repertorio e al N. 62308 di Repertorio, trovansi allegati sotto le lettere "B" e "C" all'atto a mio rogito in data 28 Gennaio 2010 N. 62338/26133 di Repertorio, registrato a Novara l'8 Febbraio 2010 al N. 1228 Serie 1T;

e detti signori comparenti della cui identita' personale io Notaio sono certo mi richiedono di ricevere il presente atto al quale premettono:

a) che con atto del Segretario Generale del Comune di Oleggio, in data 4 giugno 2009 N. 4141 di repertorio, trascritto a Novara il 19 giugno 2009 ai N.ri 9519/6355 la Societa' "BERTELLI COSTRUZIONI S.P.A." ha stipulato con il COMUNE DI OLEGGIO una convenzione per la determinazione del prezzo di vendita di alloggi da realizzare tramite interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui all'articolo 18 del D.P.R. 06.06.2001 N. 380 sull'area sita in Comune di OLEGGIO distinta nella mappa del Catasto Terreni al foglio 40 (quaranta) mappali 1096 (millenovantasei), 152 (centocinquantadue), 1101 (millecentouno), 1106 (millecentosei), 1091

(millenovantuno), 1097 (millenovantasette) di superficie mq. 8354,05 (ottomilatrecentocinquantaquattro virgola zero cinque) e del relativo canone di locazione;

b) che la Società "BERTELLI COSTRUZIONI S.P.A." ha chiesto al Comune di Oleggio di modificare l'art. 9 relativo ai criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione;

c) che il Comune di Oleggio con deliberazione del Consiglio Comunale n. in data

allegata al presente atto sotto la lettera "A", ha deliberato di accogliere la suddetta richiesta;

d) che occorre pertanto modificare ed integrare la convenzione sopraindicata alla lettera a);

#### CIO' PREMESSO

e che deve ritenersi parte integrante e sostanziale del presenti atto i comparenti, come sopra rappresentati, convengono e stipulano quanto segue:

#### CAPITOLO PRIMO

Le parti, come sopra rappresentate, con il presente atto convengono:

1) di modificare la convenzione nella parte relativa ai criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione degli alloggi realizzati con interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui all'articolo 18 del D.P.R. 06.06.2001 N. 380, in dipendenza di atto stipulato tra la Società "BERTELLI COSTRUZIONI S.P.A." ed il COMUNE DI OLEGGIO a rogito del Segretario Generale del Comune di Oleggio, in data 4 giugno 2009 N. 4141 di repertorio, trascritto a Novara il 19 giugno 2009 ai N.ri 9519/6355;



2) in particolare di modificare l'articolo 9 della suddetta convenzione sostituendolo con il seguente paragrafo:

""Art. 9 - Determinazione e revisione del canone di locazione.

Il canone di locazione di ciascuna unita' immobiliare convenzionata e' determinato in misura non superiore al 3,85% (tre virgola ottantacinque per cento) del prezzo di cessione dell'unita' immobiliare a cui si riferisce, come stabilito ai sensi dell'articolo 7.

Il canone di locazione, determinato nei modi di cui sopra, puo' essere revisionato applicando al prezzo massimo di cessione di cui all'articolo 7 (revisionato nei modi e termini di cui all'articolo 8) l'aliquota di cui al 1° comma - il 3,85% (tre virgola ottantacinque per cento) .

Il canone di locazione non potra' comunque essere superiore a quello stabilito ai sensi delle norme di disciplina della locazione di immobili urbani.""

Le parti, come sopra rappresentate, precisano che restano inalterati tutti gli altri patti e le altre condizioni contenuti nella sopra citata convenzione.

## CAPITOLO SECONDO

Le parti, come sopra rappresentate, autorizzano la trascrizione del presente atto presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Novara, Servizio di Pobblicita' Immobiliare ed esonerano il competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilita' in merito.

## CAPITOLO TERZO

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti sono a carico della Societa' "BERTELLI COSTRUZIONI S.P.A."

E richiesto ho io Notaio ricevuto il presente atto da me letto alle parti che su

mia interpellanza lo dichiarano conforme alla loro volontà ed in conferma con me Notaio lo sottoscrivono.

Scritto parte da me Notaio e parte da persona di mia fiducia a mano e con mezzo meccanico e nastro indelebile, occupa

Viene sottoscritto alle ore